



44554-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 19/04/2018

ACR

ALDO CAVALLO

- Presidente - Sent. n. sez. 858

ALDO ACETO

GIANNI FILIPPO REYNAUD

ANTONELLA CIRIELLO

- Rel. Consigliere -

REGISTRO GENERALE
N.9/2018

ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA
nei confronti di:

DF nato il X /1973 a COSENZA

avverso l'ordinanza del 06/12/2017 del TRIB. LIBERTA' di COSENZA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA CIRIELLO;

^{edita}
lette le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, che ha concluso per
l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 17.11.2017, il G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza ha disposto il sequestro preventivo del cane di proprietà di DF , indagato in ordine al reato di cui all'art. 544 ter cod. pen., poiché sottoponeva a sevizie lo stesso colpendolo ripetutamente con calci, pugni e con una cintura. Contro il disposto sequestro ha proposto istanza di riesame il difensore dell'indagato, chiedendone la revoca.

2. Con ordinanza emessa in data 06.12.2017, il Tribunale per il Riesame di Cosenza ha annullato il decreto di sequestro preventivo, ritenendo assenti i presupposti del reato, giacché le percosse sarebbero state inflitte non a titolo gratuito bensì a scopo educativo e non avrebbero lasciato tracce visibili sul corpo dell'animale.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, chiedendone l'annullamento.

Il PM ricorrente ha dedotto il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 544 ter cod. pen., in cui sarebbe incorso il giudice territoriale, poiché la norma citata incrimina diversi comportamenti, tra i quali, in particolare, il cagionare una lesione all'animale oppure il sottoporlo a sevizie, in assenza di lesioni, precisando che quest'ultima condotta doveva essere ritenuta oggetto di contestazione nel caso di specie.

In tale prospettiva, avrebbe errato il giudice di merito nel valorizzare, per escludere il reato, la mancanza di crudeltà e l'assenza di necessità, trattandosi di profili rilevanti solo con riferimento alla diversa condotta di lesioni; inoltre l'art. 544 ter cod. pen., con riferimento alla condotta di sottoposizione a sevizie, non richiede neppure che i crudeli maltrattamenti abbiano lasciato segni visibili sul corpo dell'animale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.- Il ricorso è fondato.

Come è noto, l'art. 544 ter cod. pen. è una fattispecie penale ^{ex} forma libera, qualificabile quale "norma a più fattispecie, con modalità diverse di concretizzazione dell'offesa al bene giuridico, la cui eventuale plurima realizzazione configura comunque un solo reato (Sez. 3, n. 39159 del 27/03/2014 - dep. 24/09/2014, Muccini, Rv. 26029501).

In particolare il primo comma differenzia la condotta di aver cagionato all'animale una "lesione" e "crudeltà" e "in assenza di necessità", dalla condotta di sottoposizione dell'animale a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

Questo è stato fin qui ben chiarito, per quanto qui rileva, che il requisito della crudeltà e dell'assenza di necessità è previsto per la sola ipotesi della condotta che cagiona "lesioni", e non per le altre condotte descritte nel primo comma dell'art. 544 ter (in termini Sez. 3, n. 32837 del 27/06/2013 - dep. 29/07/2013, Prota e altro, Rv. 25591101).

Tale interpretazione deve essere qui ribadita, in quanto conforme alla *ratio legis* dell'art. 1, l. 20 luglio 2004, n. 91 (e che è emersa anche dai lavori preparatori di tale riforma), che ha inteso ampliare l'ambito di tutela precedentemente prevista, incriminando, quali delitti, condotte di maltrattamento del cane, solo talune delle quali già contemplate dalla contravvenzione di cui all'art. 544 bis cod. pen., e oggetto anch'essa di riformulazione (risultando non condivisibile l'interpretazione per la quale il giudice di merito, che condurrebbe ad una inammissibile restrizione dell'ambito di tutela rispetto al regime di cui al previgente art. 727 cod. pen., quanto a lesioni e sottoposizione dell'animale a fatiche insopportabili).

In tale prospettiva, a fronte della contestazione provvisoria in atti, con la quale risulta contestato al ricorrente il reato con riferimento alla condotta di sevizie cui l'animale è stato sottoposto, senza che si siano prodotte lesioni (come risulta pacifico dalla lettura del provvedimento impugnato, ove, a pag. 3 ove si escludono lesioni conseguenti alle percosse, in quanto il cane presentava solo una micosi) deve ritenersi fondato il ricorso del Pubblico Ministero.

4.1 Ed infatti il Giudice del riesame non ha fornito una corretta applicazione dei principi giurisprudenziali citati, escludendo il *fumus* del reato a fronte di una errata interpretazione delle norme di diritto, giustificando le sevizie (consistenti nell'aver colpito l'animale ripetutamente con calci, pugni, con un cintura e persino lanciandolo contro i muri) con presunti scopi educativi, e cioè rifacendosi ad una ragione giustificativa che non risulta idonea ad escludere la condotta contestata, che, come visto, assume rilevanza solo con riguardo alla fattispecie delle lesioni.

L'annullamento dell'ordinanza impugnata è pronunciato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Cosenza.

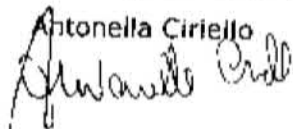
P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Cosenza, sezione riesame.

Così deciso in Roma, 19 aprile 2018

Il Consigliere estensore

Antonella Ciriello



Il Presidente

Aldo Cavallo

